

STATUTO

OPERA PROSSIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA ROMA 215

Numero REA: CT - 364450

Codice fiscale: 05403810871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL REP. N.12865/8995

**STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
"OPERA PROSSIMA Società Cooperativa Sociale"
in sigla "OP. P. S.C.S."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Caltagirone la Società cooperativa denominata "OPERA PROSSIMA Società Cooperativa Sociale" in sigla "OP. P. S.C.S.".

La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-

ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. La Cooperativa aderisce al Consorzio Sol. Calatino.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa; - organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non soci; - organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, Grest estivi, feste, ludoteche, baby-parking, e attività sportive; - istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non; - attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici; - ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile; - servizi liquidazione, accertamento e riscossione tributi; - centri Elaborazione Dati; - servizi di imputazione dei dati di natura ambientale e la consulenza nello stesso settore; - attività di istituto di pagamento (payment institution); - assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai minori; - istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti); - organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; per svolgere attività ricreati-

	ve per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà; - assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché l'attività di tutoraggio ed accompagnamento; - istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici; - servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare; - assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorità giudiziaria; - organizzazione di soggiorni vacanza; - assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate; - servizi di trasporto e servizio mensa; - intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria; - assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria; - istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo; - iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà; - realizzazione di progetti del servizio civile nazionale, ex L. 64/01, come sede locale di assegnazione, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; - studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali ed informatici; - valorizzazione del settore dell'informatica, della telematica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli scopi sociali; - attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione; - tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai punti precedenti;	
--	---	--

- progettazione in ambito sociale;

- servizi di dattilografia e fotocopiatrice, traduzioni ed interpretariato, servizi di segreteria, pubbliche relazioni, studi e ricerche di settore;

- attività di biblioteca ed archivio, videoteche, emeroteche, editoria di libri, opuscoli ed altri prodotti anche multimediali;

- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale, disbrigo pratiche, consultorio familiare e informagiovani;

- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, centri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani;

- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestione di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibile, culturale e naturalistico;

- attività di tour operator e agenzia di viaggio in Italia e all'estero;

- partecipazione e/o gestione di azioni di sviluppo locale settoriali e/o di sistema nell'ambito degli APQ, i patti territoriali, i distretti produttivi, contratti di programma ed ogni altro strumento della programmazione negoziata;

- favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ex L. 381/91 nella gestione di tutte le attività di interesse della cooperativa;

- gestione di sperimentazioni, pubbliche e private, di forme di incentivazione (vauchere) della fruizione turistica del territorio a favore delle famiglie a basso reddito;

- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - studio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini, gemellaggi;

- organizzazione e gestione di attività agrituristiche e di turismo rurale, la promozione dei borghi, la valorizzazione delle tradizioni locali e della storia dei comuni italiani;

- gestione di case vacanze, ostelli della gioventù, campeggi, stazioni balneari e termali, case albergo, foresterie, residence, rifugi alpini, attività e impianti per stazioni sciistiche, posti barca, complessi turistici, alberghi ed ogni altra tipologia di struttura ricettiva;

- promozione e gestione di parchi, riserve naturali, aree protette ed ogni altro sito di interesse naturalistico;

- promozione e/o valorizzazione dei territori attraverso studi e ricerche, opere forestali, di pulizia, di falegnameria, attività di grafica, costruzione banche dati e gis;

- valorizzazione e gestione dei musei, delle biblioteche, delle mediateche, delle aree archeologiche, di ogni possibile bene e/o sito di interesse culturale;

- gestione di caffetterie, ristoranti, servizi di biglietteria, servizi editoriali, edicole;

- gestione dei servizi di accoglienza e organizzazione delle attività del tempo libero;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- promozione ed organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere;- valorizzazione e vendita dei prodotti tipici locali dell'artigianato e dell'agro alimentare;- realizzazione di progetti di educazione ambientale;- acquisizione e sviluppo di marchi anche in franchising;- gestione di servizi di trasporto con ogni possibile mezzo di locomozione;- attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle materie presenti nell'oggetto sociale della società;- organizzazione e gestione di tutte le attività coerenti e compatibili con il presente oggetto sociale;- promozione di un uso sempre più razionale e consapevole dell'energia presso i consumatori, le famiglie, le PMI e le amministrazioni locali attraverso la progettazione, la commercializzazione e l'installazione di sistemi per il risparmio energetico e l'impiego delle fonti rinnovabili di energia;- valorizzazione del management energetico all'interno del sistema produttivo locale e regionale;- organizzazione e gestione di attività didattiche e formazione sui temi di interesse imprenditoriale della cooperativa;- sviluppo e gestione di attività di sensibilizzazione locale e regionale sui temi dell'energia rinnovabile;- promozione di processi di economia compatibile che produca, a pari valore economico, merci e servizi utilizzando una minore quantità di materie prime producendo meno scorie ed inquinanti, con un ottimale ed equilibrato utilizzo delle risorse naturali della terra;- sperimentazione e messa a regime delle agro-energie;- gestire e/o dare in gestione, concedere o prendere in locazione ed in affitto, effettuare la manutenzione di immobili di proprietà e/o di terzi;- promuovere il miglior utilizzo delle risorse energetiche locali;- potenziare l'efficienza energetica e ricercare le condizioni ottimali di approvvigionamento energetico nel proprio territorio di riferimento;- assistenza per la riqualificazione energetica di edifici pubblici;- valorizzazione delle fonti rinnovabili;- miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti (in particolar modo nel settore del trasporto pubblico);- attività di controllo degli impianti termici;- attività di formazione e di divulgazione di quanto precede;- fornitura, installazione, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare e accessoria;- esecuzione di scavi a sezione obbligata e non, di lavori di | |
|--|---|--|

sbancamento, di rinterri, di movimento terra, di lavori edili, stradali, di costruzione e manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse ed accessorie, di opere speciali in cemento armato, di demolizioni e sterri, di lavori di tinteggiatura e di verniciatura, di posa in opera di isolamenti termici, acustici ed antincendio, di lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, di lavori stradali e di interni, di lavori di segnaletica e di pavimentazione stradale, di lavori di ristrutturazione e di manutenzione di complessi residenziali;

- esecuzione di lavori di idraulica e termoidraulica civile ed industriale, comprendenti tubazioni di acque bianche e reflue, di impianti di pompaggio, fognari, di irrigazione, di collettori, di spurgo e pozzi neri, di dighe, di canali di scarico, di condotte forzate e di pezzi piezometrici;
- gestione dei beni confiscati alla mafia per una loro riconversione verso attività produttive coerenti con le finalità statutarie dell'impresa consortile;
- costruzione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici, eolici, biomasse ed altre tipologie di strutture dedicate alla produzione e all'impiego dell'energia derivata da fonti rinnovabili;
- svolgere attività di studio, ricerca, informazione, addestramento e formazione anche in materia ambientale;
- progettare e gestire azioni di recupero ambientale e paesaggistico;
- richiedere, ottenere e gestire contributi comunitari, nazionali e regionali;
- realizzare progetto di trasformazione del territorio in senso agricolo e/o forestale;
- realizzare attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate o di terzi;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi prodotti e servizi;
- sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità giovanile, la tutela ambientale;
- promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione fra le cooperative e/o le associazioni con finalità di promozione umana ed inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo;
- realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-am-

ministrativa, legale, organizzativa, progettuale, ed offrire

quant'altro necessario, ivi incluso il sostegno finanziario, alle associate per migliorare la loro efficacia operativa; nonché svolgere attività di collegamento e coordinamento fra i servizi delle associate;

- attuare, direttamente e per il tramite delle associate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

- gestire direttamente servizi di politiche attive del lavoro che abbiano natura di interventi di carattere globale, affidandone comunque le singole parti alle associate, anche in convenzione con EE.PP e privati;

b) provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso l'organizzazione, la realizzazione e/o la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali:

- servizi di manutenzione del verde urbano;

- pulizie in edifici pubblici, aziende, condomini;

- servizi di animazione ed organizzazione di eventi e spettacoli;

- servizi di disbrigo pratiche;

- servizi per l'utilizzazione del tempo libero con particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali anche gestendo sia in proprio che in collaborazione, musei e luoghi di interesse culturale ed artistico nonché impianti per il tempo libero e altre strutture della ristorazione e ricreazione nonché operando nel turismo scolastico, metropolitano, itinerante, congressuale e della terza età;

- punti vendita posti all'interno delle strutture museali;

- servizi di parcheggio in aree pubbliche o private;

- servizi per aree protette di particolare interesse ambientale, storico, monumentale, archeologico e monumentale;

- impianti e attività sportive, ricreative e di ristorazione;

- servizi di accompagnamento e trasporto in favore di anziani, minori, gestanti, disabili, presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi, ecc. Tale servizio viene anche esteso ai soci e a tutti coloro che, a richiesta ne volessero usufruire;

- deposito, archiviazione e custodia di documentazione cartacea per conto di privati e/o enti pubblici;

- attività di trasformazione e conservazione e di prodotti agricoli propri o acquistati da terzi;

- attività editoriali e multimediali, pubblicazioni, creazioni di cortometraggi, cd musicali, video documentaristici, nonché pubblicazioni degli studi e delle ricerche compiute. - attività in agricoltura, zootecnia, agriturismo, allevamento e forestazione;

- acquisto, affitto e coltivazione di terreni per la raccolta di prodotti e frutti in genere, per la loro lavorazione, con-

servazione e commercializzazione;

- allevamento di animali da cortile, pollame, conigli, colombe e volatili, lumache e animali per la macellazione;
- allevamento di bovini, cavalli e animali avicoli (struzzi, emù e similari);
- realizzazione e gestione di opifici, impianti, stabilimenti e relative attrezzature, ai fini di espletare le attività conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- gestione di caseifici, salumifici, macellerie agricole;
- svolgimento di attività collegate alla gestione di aree verdi, parchi naturali, oasi faunistiche e zone protette in genere, nazionali e regionali;
- impianti e gestione di vivai per piante, fiori ed alberi di alto fusto, loro coltivazione e commercializzazione;
- organizzazione di attività nel settore dell'agriturismo;
- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
- spazzamento di rifiuti urbani esterni;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
- preselezione di rifiuti solidi urbani;
- produzione di composti derivato da rifiuti;
- recupero, trasporto, stoccaggio e la vendita di rifiuti da imballaggio;
- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- attività edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati, con particolare riferimento alle strutture abitative e tutti i servizi ad essa connessi;
- manutenzione di strade pubbliche e/o private;
- installazione, riparazione, sostituzione di impianti idraulici, elettrici, termici e tecnologici in generale;
- muratura e carpenteria, installazione e manutenzione di pavimentazione e piastrellature, decorazione e restauro di ceramiche;
- pulitura e installazione di grondaie;
- costruzione e riparazione di tetti;
- isolamento di pareti interne ed esterne;
- imbiancatura di pareti interne ed esterne; ristrutturazione conservativa di pubblici e/o privati;

	- lavori in ferro ed alluminio o legno;	
	- recinzione di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; - attività relativa all'impianto e manutenzione di verde e serre; - cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato; - attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc...; - attività di censimento, restauro, gestione, manutenzione, riparazione e pulizia di beni culturali e ambientali; - attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private; - attività di trasloco pubblico e privato; - gestione di spazi pubblicitari anche attraverso attività di affissione e rimozione di manifesti murali, distribuzione di volantini pubblicitari o promozionali; - smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari; - stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie; - assunzione e svolgimento di servizi presso Imprese ed Enti pubblici e privati, per attività di pulizia, lavanderia, manutenzione, custodia, bidelli, sorveglianza, mense e cucine aziendali, custodia di biblioteche, dattilografia, trasporto, conduzione di mezzi pubblici e privati con trasporto di persone e non, scuolabus, archivisti, uscieri, giardinieri, nonché di attività affini; - esecuzione di servizi di facchinaggio, di traslochi e di trasporti sia per soggetti pubblici che per soggetti privati; - attività di supporto a quelle indicate al punto a) del presente articolo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre: a) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque forma, in imprese che svolgono attività analoghe o affini alla cooperativa; c) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti da enti pubblici o da privati anche a titolo di	

liberalità o donazione.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione .

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci , finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- cittadini italiani.

b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai

lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- cittadini italiani;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.

In particolare i soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore

deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, che potrà essere versato a rate e precisamente:

I. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;

II. il rimanente nei termini stabiliti da Consiglio di Amministrazione;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascuno esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o sia stato interdetto, inabilitato, fallito e non riabilitato;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) in qualunque modo, con colpa o dolo, arreca grave danno alla cooperativa.

In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.26, comma 4, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna (max €. 500).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 15.500,00 euro e fino a 22.500,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 22.500,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale ciascuna non inferiore a €.50,00 (cinquanta/00) né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni

caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purché in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano comunque 1 voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata , con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Gli Amministratori normalmente durano in carica tre esercizi salvo che ne sia prevista la durata fino alla revoca nell'atto di nomina. Essi sono sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:

1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;
7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-

tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo, degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.

Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,

sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. F.to: Giuseppina Infantino - Biazzo Giuseppe Agrippino - Mario Paci - Giuseppe Bonaccorso.

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE.**

ESENTE DA BOLLO